

## CONFRONTI

### SULL'IMPORTAZIONE E L'ESPORTAZIONE DEI BENI CULTURALI

Sono usciti gli atti di un convegno organizzato dal *Centre du droit de l'art* di Ginevra, relativi a una Tavola Rotonda svoltasi il 15 aprile 1994. Il volume *La réglementation suisse de l'importation et de l'exportation des biens culturels* (Etudes en droit de l'art, n. 5, Zurich 1994, pp. 176) è diviso in tre parti; la prima dedicata al "quadro giuridico", la seconda che raccoglie il parere di alcuni relatori competenti, la terza che riferisce le diverse opinioni dei partecipanti alla seduta. Sono poi aggiunti alcuni testi relativi all'importazione ed esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali.

Chi scrive non ha alcuna competenza giuridica, e quindi non è in grado — e non deve neanche farlo — di prendersi la responsabilità della discussione approfondita dei temi giuridici trattati. Certamente, sarebbe auspicabile che qualcuno lo facesse, da parte italiana, perché il tema di questo volume così piccolo e prezioso non solo metaforicamente, dato il prezzo piuttosto alto richiesto (ben 48 franchi svizzeri) riguarda non soltanto quella Dichiarazione di Berlino del 1988 alla quale spesso i paesi cosiddetti "ricchi" di antichità si riportano, ma gli infiniti, difficili, delicati aspetti delle discussioni di carattere internazionale avvenute, a suo tempo, specialmente a Parigi ed a Strasburgo. Premesso dunque che non entrerà nella sostanza giuridica di questo volume, che auspico vivamente sia esaminato da competenti, mi limito ad analizzare qualche relazione, nonché la sostanza di certe opinioni dei partecipanti.

Non si deve però dimenticare, prima di tutto questo, di sottolineare, secondo le stesse parole dei Condirettori del Centro di diritto dell'arte, gli avvocati Quentin Byrne-Sutton et Marc-André Renold, che "il motivo principale che avrebbe la Svizzera di ratificare la convenzione Unesco del 1970 sarebbe di fare un atto politico per dimostrare la sua volontà di intervenire nel campo del traffico illecito dei beni culturali. È difficile ammettere però che si tratti di un motivo valido a favore della ratifica. In realtà la solidarietà internazionale deve suggerire alla Svizzera di adottare i regolamenti, i più adeguati possibile, e non di sfociare in soluzioni 'sorpasate' ed in gran parte inefficaci". Questa premessa purtroppo la dice lunga sulle intenzioni di carattere politico e giuridico per sottoscrivere la ratifica della ben nota risoluzione del 1970, praticata ormai da tutti i paesi europei, tranne, appunto, la Svizzera, la Germania, l'Inghilterra e il Belgio.

Ma la lettura degli atti e dell'andamento della discussione incoraggia tuttavia a tenere conto di quanto si è dibattuto in quel giorno, sia in senso positivo che in senso negativo.

Con molta cautela Margot Schmidt (pp. 51-57), attira l'attenzione di quella assemblea, assai giustamente, su ben più inquietanti aspetti; tuttavia un esempio positivo è costituito, per quanto riguarda la struttura culturale e artigianale di Paestum, dallo studio dei corredi ineccepibilmente pubblicati e quindi *t o t a l m e n t e* conservati alla ricerca. L'analisi della Schmidt conclude con finezza critica, nella esortazione rivolta a coloro che dovranno riunire in un testo legislativo le istanze giuridiche di una regolamentazione legislativa, a non accogliere lo *statu quo* del problema, cioè a sentire la necessità profonda di un cambiamento di rotta nei confronti di quegli scavi clandestini, frutto nefasto che sbocca in un traffico illecito. "C'è una affermazione, ripetuta troppo spesso, che ha il potere di esasperarmi: i sostenitori dello *statu quo* cercano di minimizzare i guasti causati dagli scavi abusivi, e dalla esportazione illegale dei materiali archeologici, pretendendo che il problema debba essere risolto dai paesi proprietari di un patrimonio antico, che è soltanto loro. Essi debbono mettere ordine in casa propria. Non sono d'accordo con questa stereotipata conclusione. Mi sembra, al contrario, indispensabile creare un clima favorevole alle relazioni tra gli Stati, per avviare una migliore dinamica dei rapporti internazionali, e per arrivare a dei contatti che permetteranno precise trattative, a quel livello. Ma nulla andrà avanti senza una scambievole volontà ed un atteggiamento favorevole al compromesso".

Sono parole forti e coraggiose, pronunciate in una assemblea tutt'altro che disposta a sentire queste cose.

Basti pensare alla dura reazione di Olivier Reverdin, (pp. 89 e 90) noto filologo classico, che rilancia con molta fermezza il problema delle ricerche sul terreno non pubblicate, e sostiene l'idea che la faccenda degli scavi abusivi non riguardi gli "altri" Stati, che le nazioni ricche di beni archeologici debbano pensarci con maggiore attenzione; "e d'altro lato l'indicazione della provenienza dei materiali non interessa il loro valore intrinseco in nulla" (come invece sostiene chi approva la Dichiarazione di Berlino del 1988). Per un cultore dei problemi del mondo classico, e di quello greco in particolare, è certamente piuttosto grave affermare questo disinteresse e in più Reverdin

aggiunge: "Vorrei infine far presente a quegli archeologi puristi l'ignoranza nella quale ci troviamo quando osserviamo le migliaia di oggetti rinvenuti negli scavi ufficiali da archeologi riconosciuti e che lavorano con denaro pubblico. Queste opere d'arte che imputridiscono (lett.: *croupissent*) negli scantinati dei musei dei paesi mediterranei sono le vittime di una strana aberrazione. Si accetta che l'archeologo che li ha scoperti abbia il diritto di pubblicarli. Troppo spesso egli muore prima di averli editi, sottraendo così alle scienze storiche, agli storici dell'arte, e alla civiltà delle conoscenze essenziali". Cita così l'esempio di alcune iscrizioni di Delfi ancora inedite dalla fine del secolo scorso, o ricorda che il tesoro di Cresio dedicato ad Apollo delfico e scoperto nel 1938-39 è ancora inedito. E continua: "A mio avviso gli archeologi che non pubblicano scientificamente le loro scoperte sono dannosi in uguale misura dei 'tombaroli', aggiungendo che "una convenzione sul commercio dell'arte deve andare di pari passo con alcune regole sull'obbligo di pubblicare e sulla possibilità per gli studiosi di accedere al materiale scoperto negli scavi. Queste scoperte non dovrebbero essere una proprietà a discrezione degli Stati: esse sono parte integrante del patrimonio dell'umanità e non possono dipendere dal diritto di questo o di quello Stato".

Parole piuttosto dure e chiare, che forse danno l'impressione (per chi non è al corrente, ad esempio, della realtà italiana) che lo Stato italiano non faccia nulla o quasi per divulgare scientificamente i propri rinvenimenti archeologici, e non solo con la concessione di permessi di scavo a missioni di studiosi stranieri opportunamente ben noti (come tutti sanno ogni anno lo Stato concede tali permessi, sia pure con una istruttoria un poco lenta che auspicheremmo diventi più tempestiva); ma, dal 1870 in poi, lo Stato pubblica ancora grazie ad una commissione scientifica formata da accademici, da soprintendenti e per cura dell'Accademia Nazionale dei Lincei, relazioni sulle *Notizie degli Scavi* diventate a poco a poco specie dalla fine dell'ultima guerra in poi, volumi sempre più cospicui e complessi, di sei-settecento-ottocento pagine annue con grafici e fotografie (l'ultimo volume del 1994 è di 555 pagine su scoperte in Toscana, Umbria, Lazio e Sicilia). Insistiamo su questa difesa; ma riconosciamo tuttavia che l'impressione generale di cui si fa eco non favorevole il Reverdin sorge dall'intreccio talora di singoli episodi di piccola «gelosia scientifica», che devono essere assolutamente evitati. Si aggiunga, a tutto questo, la grande difficoltà di equilibrare l'attività dei funzionari scientifici con le esigenze amministrative e contabili di questi operatori. Insistiamo allora su due fondamentali aspetti del problema: il primo è che la burocrazia statale riconosca la necessità inderogabile che hanno i funzionari archeologi, storici dell'arte, preistorici, numismatici, di dedicare parte del loro tempo anche alla propria formazione scientifica. Non è un lusso sprecato; è un dovere che lo Stato compie verso la ricerca scientifica. Il secondo è

quello di aprire i magazzini, pieni, come dice Reverdin, di decine di migliaia di materiali conservati nei Musei a qualificate imprese italiane e straniere, che offrono serie garanzie di scienza. L'esistenza di un ufficio di ricognizione del materiale di proprietà dello Stato, recentemente rinnovato e, speriamo, potenziato, sembra possa in qualche modo darci una speranza.

Cornelia Kérényi-Isler, (pp. 91 e 92), pur deprecando la mancata adesione svizzera alla Convenzione parigina dell'Unesco, cita il caso di alcune collezioni private a Milano i cui materiali, ormai completamente sradicati dal loro luogo di origine, potrebbero utilmente essere immessi nel commercio antiquario senza recare danni scientifici al patrimonio; la studiosa sembra proporre, in cambio di tale immissione sul mercato dei materiali già inventariati e fotografati, l'adesione addirittura della Svizzera alla Convenzione dell'Unesco. Francamente, ci sembra che la questione vada esaminata una buona volta dal Ministero dei Beni Culturali nel suo complesso; perché il caso di collezioni private archeologiche, esistenti anche in Italia meridionale in notevole quantità, va ripreso nello spirito diverso che potrebbe animare il problema guardando con attenzione al nocciolo scientifico che ne sta alla base. È mancato finora spesso alla Amministrazione dei Beni archeologici, anche in questo settore, il rapporto fra la situazione legislativa e quella scientifica. E proprio l'esistenza di un Comitato di Settore in pieno sviluppo ci sembra la via maestra per rimettere ordine in questa situazione non del tutto chiara dal punto di vista tecnico-scientifico. E si torna, così, ancora una volta, a sottolineare la necessità, oltre che l'opportunità, di una stretta collaborazione fra le Soprintendenze archeologiche e i Dipartimenti o istituti archeologici universitari.

George Ortiz, boliviano (pp. 83-85) trasferito in Svizzera dal 1964, collezionista, attira l'attenzione dell'assemblea sui vari aspetti del problema commerciale e antiquario in diversi tipi di antichità. Per dimostrare l'inutilità degli argomenti portati da coloro che si scandalizzano per la mancanza del contesto relativo alle scoperte, cita l'esempio, per lui probante, delle scoperte avvenute alla fine del secolo scorso dei bronzi geometrici esistenti in una fossa votiva del tempio di Zeus ad Olimpia. "Questa fossa che cosa ci dice? Niente! Sappiamo forse perché quei bronzi geometrici sono stati fatti, e che cosa rappresentano? No! Dunque, il contesto è relativo, voi perdetevi la carta d'identità, non avete alcun valore come essere umano. Si può riconoscere quello che voi siete attraverso il modo di parlare, attraverso la fisionomia. L'archeologia è questo, consiste nel confronto, nella conoscenza". E continua a citare l'esempio delle scoperte di Brauron, il cui rendiconto è rimasto nelle carte di Papadimitriou che oggi non si riusciranno a capire. "Anche secondo il prof. Boardman, lo scavo ufficiale distrugge nel nome della scienza più degli stessi 'tombaroli', che agiscono per i col-

lezionisti ed i musei". Ortiz non è favorevole allo scavo clandestino, ma dice che "l'ottantacinque per cento degli oggetti che giungono sul mercato..... sono dei rinvenimenti casuali e fortuiti". In conclusione, le opere d'arte appartengono all'umanità e sono un mezzo di comunicazione. "Credo che, moralmente, sia immorale parlare del patrimonio nazionale".

Abbiamo voluto citare questo intervento assai più lungo e polemico degli altri, contenente diverse opinioni forse non condivise, neanche dal Boardman, per sottolineare un punto di vista corrente nel commercio antiquario, ed anche nel pensiero, bisogna dirlo, di alcuni studiosi preparati del mondo classico, per chiarire davvero fino a qual punto si deve lottare per far comprendere cose che sembrano ovvie. Le obiezioni sono molte, e da parte nostra addirittura banali, ma una principale e decisiva è quella riguardante l'espressione "Patrimonio nazionale": la parola nazionale nel caso specifico, e lo comprendiamo, può dare fastidio. Perché tutti sappiamo che quell'insieme di culture artistiche che si manifestano in un determinato territorio, non sono un *merito* della gente che lo abita, ma sono il frutto di una situazione offerta dalla natura, sia pure favorita dalle genti di quelle contrade. Occorrerà usare dunque, per far capire, un altro aggettivo ben più importante e valido per tutti; e preferire l'espressione di *patrimonio storico*. Questo nessuno può negarlo, ed è dovere indubbiamente di chi frequenta quel patrimonio di curarlo e proteggerlo PER TUTTI gli uomini.

Ripetiamo che non possiamo e non vogliamo entrare nel vivo dei complessi problemi giuridici che questo piccolo e prezioso volume ospita. Ma vorremmo davvero che esso fosse analizzato tecnicamente nel suo complesso significato.

E, per terminare con una nota di speranza, in questi momenti così difficili della convivenza umana, e italiana in particolare, vorrei rendere noto che in questi anni alcuni archeologi americani stanno cercando di organizzarsi per collaborare in qualche modo (loro, che appartengono ad un grande Paese costellato di tante diverse organizzazioni giuridiche relative alle questioni del territorio) proprio alla difesa del territorio e delle culture in paesi lontani dal mondo classico, nei quali talvolta essi operano. Stanno per essere pubblicati gli atti di un piccolo convegno avvenuto quest'anno a Roma proprio per studiare i mezzi più adatti a chiarire l'azione culturale e scientifica dell'archeologia classica sia in Europa che in America. Questo significa che la realtà contemporanea delle nostre discipline porta anche paesi e tradizioni fondate su concetti assai diversi da quelli dei vecchi Stati europei, a comprendere meglio la profondità storica e umana che sta alla radice di culture lontane dalla propria. E significa, anche, che questa volontà di comprenderci meglio viene da un insieme di concentrazioni culturali formate appena dopo la grande Costituzione americana.

Tanto più occorre che anche l'Amministrazione italiana dei Beni culturali e la totalità delle istituzioni scientifiche archeologiche rivolte allo studio dei territori antichi e dei materiali artigianali ed artistici antichi, accolgano quelle istanze di corretta comunicazione alla quale tutti noi studiosi aspiriamo; ma senza preoccupazioni nazionalistiche, con la sola luce positiva e immortale per tutti noi viventi: quella della coscienza storica emergente dal territorio.

PAOLO ENRICO ARIAS

\* \* \*

L'acuta disamina di Paolo Enrico Arias nelle pagine che precedono sui contributi presentati al Convegno organizzato a Ginevra dal *Centre du droit de l'art* esimerebbe da qualsiasi codicillo. L'appassionata partecipazione che il decano dei nostri archeologi ha sempre dimostrato alla lotta contro il traffico illecito dei beni culturali è ancora una volta testimoniata da questo testo, espressione del profondo impegno etico e civile che impronta la sua talvolta solitaria battaglia.

Tuttavia, poiché egli stesso lascia un margine d'intervento, vorrei permettermi di commentare quella parte che egli ha volutamente lasciato in ombra. E ciò non perché io possa arrogarmi competenze che non ho, ma per recare un piccolo contributo di esperienza maturato nel corso di una lunga consuetudine con gli incontri internazionali sulla materia. Mi auguro, però, che come lo stesso Arias suggerisce, si possa ospitare su questa stessa rivista, per un contraddittorio ad armi pari, il parere di uno o più esperti di diritto internazionale su un tema di così vitale interesse per la tutela del nostro patrimonio artistico.

L'esigenza, riconosciuta dal direttore dell'Ufficio Federale della Cultura David Streiff e confermata dai due direttori del *Centre du Droit de l'Art*, Quentin Byrne-Sutton e Marc-André Renold, che la Svizzera elabori una legge sulla circolazione internazionale dei beni culturali, mi sembra della massima importanza. Finora sono esistite solo delle norme cantonali, mentre quello che adesso si auspica è una presa di coscienza federale del problema. Soprattutto si riconosce che il problema esiste e non riguarda solo, come per molto tempo si è sostenuto, i paesi che si lasciano depredare dei propri beni, ma anche quelli importatori. È il sintomo di un movimento di opinione che si è tradotto in una iniziativa parlamentare a favore della ratifica della Convenzione Unesco del 1970 e, di conseguenza, di una legge che ne renda praticabile la attuazione. Un notevole passo rispetto a quella prima affermazione nel corso della Conferenza Generale dell'Unesco nel 1978 che la Svizzera « avait acquis, grâce à sa politique de neutralité et à sa stabilité la reputation de safe place for the conservation of valuable cultural property et qu'elle considèrait donc avec un certain scepticisme toute restriction à l'exportation ».

Anche se con notevole e guardinga distanza si prendono ora in considerazione i valori etici e deontologici che presiedono alla Convenzione Unesco e al progetto Unidroit sullo stesso argomento e ci si rende conto che « la réglementation du commerce des biens culturels ne peut être considéré isolément; il faut la situer dans le contexte de la politique culturelle internationale. »

È una posizione aperta e possibilistica che non ha mancato di suscitare violente e contrastanti reazioni; se ne ha un succoso assaggio già nel dibattito svoltosi nel corso di questa conferenza e ampiamente commentato dall'Arias. Reazioni peraltro comprensibili in un paese riconosciuto come una delle principali sedi del mercato internazionale dell'arte e definito, senza batter ciglio, come "plaque tournante" del traffico illecito dei beni culturali.

Il lungo intervento di Byrne-Sutton e Renold esprime in pieno l'ambiguità che nasce da una duplice volontà, di conservare, cioè, al paese il suo ruolo di serbatoio per il commercio dell'arte e, insieme, non isolarlo dalla Unione europea. Rinnovo con Arias la proposta che qualcuno risponda in modo adeguato alle eleganti questioni giuridiche per confutarle, ma non posso non coglierne, anche a livello di semplice buon senso, la speciosità quando non si accetta l'assimilazione, già riconosciuta nel progetto Unidroit, di beni usciti da uno scavo clandestino con beni rubati, quando si insiste sulla difficile nozione di bene culturale (oggetto di infinite, ma oramai risolte, diatribe internazionali) e sulla definizione di "stato di origine" al quale compete la rivendicazione (citando alcune "affaires", fra i quali, per l'archeologia, il tesoro di Sevso e quello di Priamo), ecc. Gli autori, tuttavia, sono spinti a valutare positivamente una modifica alla Costituzione svizzera al fine di poter adottare una legge federale in proposito. Una legge che, a loro parere, dovrebbe limitarsi al problema della restituzione, considerando essi criticamente i nuovi regolamenti comunitari.

Non si può negare, comunque, che anche attraverso esitazioni, contraddizioni e reticenze, si respira in Svizzera un'aria nuova. Non mi riferisco, beninteso, a quei pochi colleghi che hanno sempre coraggiosamente sostenuto i nostri punti di vista e dei quali anche in questo convegno sono state ascoltate le voci autorevoli, bensì alla lobby dei giuristi che finora si erano sempre determinatamente schierati a favore di un mercato libero e incontrollato.

Questo mutamento di clima in un paese di tetragone sicurezze materiali è dovuto certo al grande dibattito internazionale svolto sulla materia in questi ultimi anni. Accanto alle numerose convenzioni e raccomandazioni del Consiglio d'Europa e dell'Unesco su argomenti relativi alla tutela e alla conservazione che dal 1954 ad oggi hanno portato ad una ragionevole omologazione dei linguaggi e a tentativi di temperamento delle varie tradizioni giuridiche, c'è poi un pacchetto di disposizioni elaborate dalla CEE in vista della libera circolazione dei beni nei paesi

della comunità. Si tratta del regolamento CEE 3911/92 del Consiglio del 9 dicembre 1992 sull'esportazione dei beni culturali e della direttiva CEE 93/7 del Consiglio del 15 marzo 1993 relativa alla restituzione dei beni culturali che hanno lasciato illecitamente il territorio di uno stato membro. Va ricordato, fra parentesi, che nella terminologia CEE l'esportazione è intesa verso i paesi terzi, cioè al di fuori della Unione europea, mentre per la circolazione all'interno di questi si parla di spedizione. Sul regolamento, frutto di un compromesso fra posizioni spesso opposte, persistono da parte dell'Italia talune riserve a suo tempo ampiamente illustrate sui mezzi di comunicazione e in dibattiti pubblici. È estranea, difatti, alla nostra cultura l'articolazione dei beni in categorie tipologiche caratterizzate da soglie di valore economico. Giustamente Stefano Rodotà in un suo lucido intervento su *Economia della Cultura* (II, 3, 1992) ha sostenuto che in tal modo « si introduce un elemento ancor più forte di contraddizione con la nozione di bene culturale », aprendo addirittura « la strada ad una distinzione fra beni maggiori e beni minori, negando l'unità della categoria... ».

Si sarebbe desiderato, inoltre, che il reato di illecita esportazione fosse considerato imprescrittibile, mentre, poi, si è convenuto per il termine di settantacinque anni; ugualmente si è raggiunto un compromesso sull'onere della prova, posto non a carico del possessore (come avremmo desiderato) e neppure a carico del richiedente (come da altre parti si chiedeva), bensì affidato all'accertamento del giudice.

La direttiva entra nell'argomento specifico della restituzione del bene uscito illecitamente dal territorio di uno Stato membro; si adegua agli stessi principi del regolamento ed è, quindi, soggetta alle stesse riserve.

Non va disconosciuto, tuttavia, il dignitoso e accettabile compromesso raggiunto, frutto di abili e pazienti mediazioni.

Agli Stati membri incombeva di adeguarsi alla Direttiva entro un lasso di nove mesi (dodici per il Belgio, la Repubblica federale tedesca ed il Regno Unito). L'Italia è tuttora inadempiente, poichè i vari disegni di legge non sono stati esaminati dal Parlamento a causa dello scioglimento anticipato delle Camere (ma che qualcuno di essi sia decaduto possiamo solo rallegrarci). Un pauroso vuoto legislativo si somma dunque ai virtuali pericoli che può arrecare al nostro patrimonio artistico la caduta delle barriere doganali.

A complemento delle norme emanate, la Commissione Europea si è appellata a tutti gli Stati affinché ratifichino la Convenzione Unesco del 1970. Il cammino di questa gloriosa convenzione è stato lento, ma graduale. Guardata con sospetto e reticenza dagli Stati importatori, investita talvolta di poteri inesistenti dagli Stati depredati, la Convenzione ha raccolto ottantuno ratifiche. Fra le più significative quelle degli Stati Uniti, del Canada e dell'Australia,

tutti paesi fortemente interessati al commercio di beni artistici. In concomitanza con la ratifica nel 1983 negli USA è stata promulgata una legge che rende più difficili gli acquisti illeciti. Mancano, purtroppo, ancora all'appello, oltre alla Svizzera, la Germania federale, il Benelux ed il Regno Unito.

Le lacune e le carenze di un protocollo giunto alla boa del quarto di secolo sono state più volte additate dagli Stati membri e riconosciute dalla stessa Direzione Generale dell'Unesco che ne ha proposto la revisione raccogliendo proposte e suggerimenti. A questo scopo è stato chiesto all'Unidroit (Institut International pour l'uniformisation du droit privé), che ha sede in Roma, di elaborare quel progetto di Convenzione sulla restituzione internazionale dei beni rubati o illecitamente esportati di cui già si è fatto cenno. Il testo è già alla sua quarta redazione e vi si è giunti dopo una serie di incontri fra esperti. Rimangono ancora taluni punti in sospeso, come quelli relativi al tempo limite entro il quale va inoltrata la domanda di restituzione e alla sua prescrizione. Il riconoscimento della legislazione in merito dello Stato richiedente, alla base dell'art. 5, mi sembra un'importante tappa raggiunta, mentre la soluzione proposta per l'acquirente in buona fede, anche se risolve un problema a lungo discusso spesso con eccesso di garantismo, può caricare di un notevole aggravio le finanze dello Stato che ha subito il danno. In complesso si tratta di un progetto che tiene conto sia della Convenzione Unesco che dei più recenti dispositivi CEE e che sembra raccogliere anche maggiori consensi. Non ultimo quello della Svizzera alla quale, evidentemente, riesce più difficile accettare l'impostazione ideologica della Convenzione Unesco. Si ha l'impressione che se la Svizzera finirà con il darsi una legge federale contro l'illecita importazione di beni culturali ciò avverrà attraverso la Convenzione Unidroit. E forse questa sarà la sua "porta stretta" (per alcuni piuttosto una "forca caudina") per entrare in Europa.

Bisogna infine concludere che una volontà di adeguamento ai comportamenti europei e il timore di rimanere chiusi in un gretto isolazionismo sono i sentimenti che emergono anche dagli interventi più reticenti.

Non bisogna dimenticare che la nuova Convenzione Europea per il Patrimonio Archeologico, adottata a La Valletta il 16 gennaio 1992, che contiene

due articoli (nn. 10 e 11) specificatamente dedicati alla prevenzione del traffico illecito dei manufatti archeologici, un anno dopo era già stata sottoscritta da ventidue sui trentadue Stati membri del Consiglio d'Europa, oltre che dalla Russia e dalla Santa Sede.

Contemporaneamente la International Law Association, dopo i vani tentativi per far approvare nel 1985 la Convenzione elaborata sulla base del rapporto Roper al Consiglio dei Ministri del Consiglio d'Europa, lavora con più fondate speranze a una bozza di Convenzione sulla protezione del Patrimonio Archeologico Subacqueo.

Le emergenze della tutela e della conservazione attraverso questi canali internazionali raggiungono la coscienza civile dei paesi e dei loro governanti. I principi etici e deontologici del Codice di Deontologia dell'ICOM (1986), della Dichiarazione di Berlino (1988) e del Codice di Etica dell'Archaeological Institute of America (1990), (vedi *BdA*, 1991, 67, pp. 169 e 170), generati dalla volontà degli archeologi dimostrano il fronte concorde degli addetti ai lavori. Eppure lo scavo clandestino continua a costituire una piaga insanabile nel nostro paese e in altri, come il nostro, ricchi di beni artistici. Il punto debole è rappresentato da una domanda forte che può esprimersi liberamente nei luoghi ancora esclusi da questa catena di solidarietà.

Merita quindi accogliere con fervido incoraggiamento, vigile attenzione e trepida speranza questi segnali ancora incerti, ma sintomatici, che giungono dalla Svizzera.

LICIA VLAD BORRELLI

P.S. - Dal 28 al 30 settembre 1994 si è svolto a Vienna il *Colloquio biennale sul Commercio Internazionale dell'Arte*. Il discorso di introduzione è stato tenuto dal Prof. John Merryman della Stanford University su "Draft Principles for a Licit Trade of Cultural Property".

Il Prof. Merryman sostiene che l'unico modo per controllare il traffico illecito è l'istituzione di un mercato aperto per le antichità, mentre la legislazione superprotettiva dei "paesi di origine" serve solo a incoraggiare il mercato nero. Un aiuto all'eliminazione del traffico illegale può essere fornito dalla vendita dei « redundant or surplus objects » (*sic!*). Infine, a suo parere, dovrebbe essere proibita l'esportazione soltanto di quei beni culturali che egli definisce "religiosi o oggetti di culto ancora in uso da culture esistenti".

Risparmio qualsiasi commento.

L.V.B.